

Civile Ord. Sez. 2 Num. 21943 Anno 2019

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 02/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 7231-2017 proposto da:

DI MARCO MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA POGGIO BRACCIOLINI 52, che agisce in proprio ex art. ~~186~~ c.p.c.;

- **ricorrente** -

contro

MARIANI ADALGISO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELA SOCCIO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 5519/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2016;

2019

572

DR

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/03/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI





FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 21 settembre 2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 14022 del 2011 che aveva accolto l'opposizione di Adalgiso Mariani al decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di compensi professionali all'avv. Massimo Di Marco.

1.1. Il Tribunale aveva ritenuto prescritto il diritto azionato dal professionista, con la sola eccezione del compenso per l'attività prestata in causa di sfratto per finita locazione, ed aveva condannato il convenuto Mariani al pagamento della somma di euro 18.891,08, oltre interessi.

2. La Corte d'appello, adita in via principale dall'avv. Di Marco e in via incidentale da Adalgiso Mariani, ha rigettato entrambi i gravami.

2.1. Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha rilevato che l'attività defensionale svolta dall'avv. Di Marco si era conclusa nel 2001, con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma (che aveva quantificato l'importo dovuto al Mariani dalla Cooperativa Edilizia Popolare Tor Lupara di Mentana a r.l.), e che non erano stati allegati elementi idonei a superare l'eccezione di prescrizione, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alle comunicazioni in data 14 ottobre 1998 e alla contestazione del mancato pagamento fatta al Consiglio dell'Ordine.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'avv. Di Marco, sulla base di due motivi, ai quali resiste Adalgiso Mariani con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 2957, secondo comma, cod. civ. e si assume l'unitarietà

dell'incarico in esecuzione del quale il ricorrente aveva patrocinato il sig. Mariani nella controversia che lo vedeva opposto alla Società Cooperativa Edil Popolare Tor Lupara di Mentana a r.l. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la lite era cessata nel 2001 ma l'affare oggetto del contratto di patrocinio non si era concluso poiché, a causa dell'inadempimento della Cooperativa, il Mariani aveva conferito ulteriori incarichi all'avv. Di Marco in data 5 ottobre 2001 e in data 15 febbraio 2005, per il recupero del credito. L'ultima prestazione dell'attività giudiziale svolta in fase di cognizione e di connessa conseguente attività stragiudiziale nei giudizi di esecuzione risale al 10 febbraio 2005, quando l'avv. Di Marco aveva inoltrato istanza di ammissione al passivo del credito vantato dal Mariani nei confronti della Cooperativa. Da tale ultima data sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione presuntiva.

1.1. La doglianza è infondata.

La Corte d'appello ha escluso l'unitarietà dell'incarico con riferimento alle successive iniziative finalizzate al recupero del credito del sig. Mariani, e la decisione risulta immune da censure.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice sul tema di prescrizione presuntiva, la *ratio* della normativa in oggetto risiede nell'esigenza di certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale. In coerenza con tale *ratio*, l'art. 2957 cod. civ. prevede la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, che fa presumere l'esigibilità immediata del corrispettivo (*ex multis*, Cass. 26/03/2009, n. 7378). In ambito di competenze dovute agli avvocati, la conclusione della prestazione è individuata

nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento era stato conferito l'incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (cfr. Cass. 30/06/2015, n. 13401; Cass. 08/10/2001, n. 12326). Eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo avvocato, anche se connesse alla decisione definitiva, quali tipicamente i procedimenti esecutivi finalizzati a rendere effettivo il diritto riconosciuto, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad autonomo termine di prescrizione.

2. Con il secondo motivo è denunciata «errata motivazione» della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva tenuto conto delle prestazioni svolte nel periodo successivo a quello individuato come *dies a quo* del termine di prescrizione.

2.1. Il motivo è strutturalmente inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione al di fuori del paradigma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come enucleato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (*ex multis*, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 5 marzo 2019.